



STATUTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA GESTIONE VENATORIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 20 DEL 6 DICEMBRE 2012

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CDA N. 19 DEL 19 DICEMBRE 2017

SOMMARIO

Disposizioni generali.....	3
Articolo 1. Finalità.....	3
Articolo 2. Natura giuridica.....	3
Articolo 3. Oggetto e scopi.....	3
Articolo 4. Entrate e patrimonio.....	3
Funzionamento e gestione del Comitato.....	4
Articolo 5. Organi.....	4
Articolo 6. Il Consiglio di amministrazione.....	4
Articolo 7. Funzionamento del Consiglio di amministrazione.....	4
Articolo 8. Il Consiglio di amministrazione:.....	4
Articolo 9. Il Presidente.....	5
Articolo 10. Il Comitato esecutivo.....	5
Articolo 11. Il Consiglio venatorio.....	6
Articolo 12. Il Collegio dei revisori dei Conti.....	6
Articolo 13. Il Segretario.....	6
Elezioni del Presidente del Comitato, dei Rappresentanti delle Circostrizioni venatorie e dei direttivi delle Sezioni comunali cacciatori.....	7
Articolo 14. Elettorato attivo.....	7
Articolo 15. Elettorato passivo.....	7
Articolo 16. Indizione delle elezioni.....	7
Articolo 17. Commissione elettorale.....	7
Articolo 18. Presentazione delle candidature.....	8
Articolo 19. Modalità di voto.....	8
Articolo 20. Seggi elettorali di sezione.....	8
Articolo 21. Operazioni di votazione e spoglio delle schede.....	8
Articolo 22. Proclamazione degli eletti.....	9
Articolo 23. Direttivi delle sezioni comunali cacciatori.....	9
Articolo 24. Norme generali.....	9
Funzionamento del Consiglio delle Circostrizioni venatorie e delle Sezioni comunali cacciatori.....	10
Articolo 26. Consiglio di Circostrizione.....	10
Articolo 27. Compiti delle Circostrizioni.....	10
Articolo 28. Composizione delle sezioni comunali cacciatori.....	11
Articolo 29. Funzionamento.....	11
Articolo 30. Competenze delle Sezioni.....	11

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. FINALITÀ.

Il presente Statuto disciplina il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria (Comitato) in conformità alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria).

ARTICOLO 2. NATURA GIURIDICA.

Il Comitato è un ente pubblico non economico dipendente della Regione ed è istituito quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 64/1994.

Il Comitato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto al controllo preventivo di legittimità sugli atti ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).

ARTICOLO 3. OGGETTO E SCOPI.

L'attività del Comitato è rivolta allo svolgimento dei seguenti fini:

-
- Provvedere al rilascio del tesserino regionale e dei permessi giornalieri di caccia di cui all'articolo 33 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64;
- Regolamentare l'attività delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori e le procedure per l'elezione dei relativi rappresentanti;
- Provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi;
- Esprimere parere sulla proposta di calendario venatorio;
- Formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base di quanto stabilito dal Piano regionale faunistico venatorio;
- Individuare i cacciatori da destinare nelle Circoscrizioni venatorie sulla base dei criteri stabiliti dal Piano regionale faunistico venatorio, dalle normative regionale e dai regolamenti interni;
- Assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica promossi ed organizzati dalla struttura regionale competenze in materia di fauna selvatica;
- Curare l'organizzazione e il coordinamento del prelievo venatorio e l'acquisto dei sigilli inamovibili da applicare ai capi abbattuti, ove previsti;
- Promuovere l'organizzazione di mostre trofeistiche, di manifestazioni legati alla pratica venatoria, di eventi informativi e divulgativi;
- Vigilare sul buon funzionamento delle circoscrizioni venatorie e delle sezioni comunali cacciatori e sul rispetto dei relativi regolamenti;
- Svolgere altre funzioni ed incarichi in materia faunistica venatoria, eventualmente individuati con deliberazione della Giunta regionale, che ne stabilisce anche gli indirizzi per il relativo svolgimento.

ARTICOLO 4. ENTRATE E PATRIMONIO.

Le entrate ed il patrimonio sono costituiti da:

- Proventi della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 39, comma 6, lett. b) di cui alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64;
- Quote di partecipazione alle spese del Comprensorio alpino di caccia di cui all'articolo 15bis, comma 2 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64;
- Da eventuali contributi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione;
- Da eventuali ulteriori entrate correlate alle attività di cui all'articolo 15, comma 6, lett. fter della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64;

- Dai beni immobili e mobili di proprietà del Comitato.

FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL COMITATO.

ARTICOLO 5. ORGANI.

Sono organi del Comitato:

- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Comitato esecutivo;
- Il Consiglio venatorio;
- Il Revisore legale.

ARTICOLO 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della l.r. 64/1994:

- Un Presidente, eletto direttamente dai cacciatori, secondo le disposizioni del presente Statuto;
- Otto rappresentanti dei cacciatori designati dagli appartenenti alle otto circoscrizioni venatorie di cui all'articolo 17 della l.r. 64/1994, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente.
- Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo delegato;
- Il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo delegato; Un rappresentante delle Associazioni venatorie;
- Un rappresentante dei cacciatori di lagomorfi e di galliformi alpini, nonché dei conduttori dei cani da traccia, eletto dagli stessi;
- Un rappresentante delle Associazioni naturalistiche o protezionistiche.
- Un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale;
- Un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli Enti locali;
- Il Comandante del Corpo forestale, o suo delegato.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, preso atto delle designazioni ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.

ARTICOLO 7. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, per deliberare sulle materie di cui all'articolo 8.

Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante lettera o posta elettronica ordinaria inviata a ciascun membro, entro 8 giorni dalla data di convocazione. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere pubblicato all'Albo del Comitato. Il Consiglio di amministrazione può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.

Le riunioni sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Il componente del Consiglio di amministrazione che, a qualsiasi titolo, abbia interesse personale nell'argomento in discussione o in votazione, deve astenersi dal parteciparvi.

ARTICOLO 8. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo che attraverso idonei strumenti individua gli obiettivi da perseguire e ne verifica il conseguimento.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) Approva lo statuto, i regolamenti interni ed ogni loro modificazione, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- b) Approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le eventuali variazioni;
- c) Autorizza l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili e l'acquisto, l'alienazione ed il trasferimento di diritti reali sui medesimi, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- d) Designa il Vice presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
- e) Nomina i referenti dei censimenti agli ungulati e le commissioni per l'avifauna e per i lagomorfi;
- f) ;
- g) Formula parere sulla proposta di calendario venatorio;
- h) Formula parere sulla variazione del territorio delle Circostrizioni venatorie, qualora intervengano modificazioni nell'ambito delle Unités des Communes;
- i) Ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

ARTICOLO 9. IL PRESIDENTE.

Il Presidente è eletto direttamente dai cacciatori ed è il rappresentante legale del Comitato regionale per la gestione venatoria.

Il Presidente:

- a) Ha potere di gestione e controllo dell'attività del Comitato e adotta i necessari atti amministrativi nell'ambito degli indirizzi generali assunti dalla Regione;
- b) Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione coordinandone le attività, vigilando sull'attuazione delle deliberazioni da questo assunte ed emanando gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto;
- c) Predispose il bilancio preventivo e consuntivo dell'ente in collaborazione col Segretario;
- d) Presiede il Comitato esecutivo ed il Consiglio venatorio di cui agli artt. 10 e 11;
- e) Indice le elezioni del Presidente, dei Rappresentanti delle Circostrizioni venatorie e dei direttivi delle sezioni comunali cacciatori
- f) Dispone le sospensioni del carnet de chasse ai sensi dell'articolo 33ter della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64;
- g) Designa le squadre per le braccate al cinghiale nei settori di prelievo, sentito il Consiglio venatorio;

Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei presenti del Consiglio di Amministrazione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/3 dei Presidenti delle Sezioni comunali cacciatori. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Il Vice presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce ed esercita le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di dimissioni anticipate del Presidente del Comitato o di cessazione dalla carica per effetto della mozione di sfiducia ne subentra all'incarico fino alle elezioni, che dovranno comunque essere indette entro 60 giorni.

ARTICOLO 10. IL COMITATO ESECUTIVO.

Fanno parte del Comitato esecutivo:

- a) Il Presidente, che la presiede;
- b) Il vicepresidente;
- c) Il Rappresentante delle Associazioni venatorie;

Il Comitato esecutivo viene designato all'inizio di ogni legislatura.

Il Comitato esecutivo:

- a) Da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e cura le altre attribuzioni che gli siano state delegate;
- b) Definisce la dotazione organica del Comitato;
- c) Adotta i provvedimenti riguardanti il personale dipendente e delibera le norme generali relative all'assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico dello stesso;
- d) Delibera sulla stipulazione dei contratti che non eccedano l'importo di euro 6.000,00;

ARTICOLO 11. IL CONSIGLIO VENATORIO.

Il Consiglio venatorio è formato dal Presidente, dagli otto rappresentanti delle Circostrizioni venatorie, dal Rappresentante delle Associazioni venatorie e dal Rappresentante dei cacciatori di lagomorfi e di galliformi alpini, nonché dei conduttori dei cani da traccia.

Il Consiglio venatorio si riunisce su convocazione del Presidente per:

- Formulare proposte sulla bozza di calendario venatorio;
- Proporre alla struttura regionale competente e discutere su provvedimenti e iniziative in materia faunistica venatoria;
- L'organizzazione dei censimenti faunistici;
- Definisce gli obiettivi programmatici da sottoporre al Consiglio di amministrazione

ARTICOLO 12. IL REVISORE LEGALE.

Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile del Comitato regionale per la gestione venatoria spetta ad un Revisore legale, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti dei revisori contabili e dura in carica tre anni.

Il Revisore legale può assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Revisore legale esprime il parere sul bilancio preventivo e consuntivo e sulle eventuali variazioni sul bilancio preventivo. Tali pareri possono essere espressi anche durante le riunioni del Consiglio di amministrazione.

Al revisore legale compete un compenso annuo stabilito con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 13. IL SEGRETARIO.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono assolte da personale dipendente dal Comitato stesso.

Il Segretario:

- a) cura la struttura amministrativa di segreteria del Comitato stesso;
- b) predispone quanto necessario per la stesura del bilancio preventivo, per l'approvazione del conto consuntivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
- c) partecipa con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Consiglio venatorio e ne redige e sottoscrive i verbali unitamente al Presidente;
- d) sottoscrive la corrispondenza che non sia di competenza del Presidente;

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO, DEI RAPPRESENTANTI DELLE CIRCOSCRIZIONI VENATORIE, DEL RAPPRESENTANTE DEI CACCIATORI DI LAGOMORFI, GALLIFORMI, NONCHE' DEI CONDUTTORI CANI DA TRACCIA E DEI DIRETTIVI DELLE SEZIONI COMUNALI CACCIATORI.

ARTICOLO 14. ELETTORATO ATTIVO.

Sono elettori tutti i cacciatori residenti che sono in regola con il tesseramento nell'anno di svolgimento delle elezioni e che abbiano regolarmente pagato la tassa di concessione regionale entro il 31 marzo.

Tutti i cacciatori residenti della regione possono esprimere il voto per il Presidente del Comitato.

Tutti i cacciatori di residenti venatoriamente in una Circonscrizione venatoria, in regola secondo quanto stabilito dal comma 1, possono esprimere il voto per il proprio rappresentante di Circonscrizione.

Tutti i cacciatori in possesso di Carnet specifico ai lagomorfi, ai galliformi, nonché in conduttori cani da traccia con cane abilitato, in regola secondo quanto stabilito dal comma 1, possono esprimere il voto per il proprio rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia.

ARTICOLO 15. ELETTORATO PASSIVO.

Sono eleggibili alla carica di Presidente, di Rappresentante di Circonscrizione e di rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia, e di membro dei direttivi della Sezioni comunali cacciatori, tutti i cacciatori in regola con il tesseramento nell'anno di svolgimento delle elezioni e che abbiano pagato la tassa di concessione regionale entro il 31 marzo

In candidati alla carica di Rappresentante di circonscrizione, per essere eletto in seno alla medesima, deve risiedere venatoriamente in una Sezione comunale cacciatori appartenente alla Circonscrizione stessa. Nel caso in cui quest'ultimo trasferisca la propria residenza venatoria in altra Circonscrizione decade dal suo mandato e deve essere sostituito.

I candidati alla carica di rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia devono essere cacciatori in possesso di regolare carnet B, ovvero di regolare carnet C, ovvero essere un conduttore di cane da traccia con cane abilitato.

Sono dichiarati ineleggibili i cacciatori che abbiano riportato la sospensione del carnet de chasse negli ultimi 5 anni e per un periodo superiore a 40 giorni.

ARTICOLO 16. INDIZIONE DELLE ELEZIONI.

Le elezioni del Presidente del Comitato, del Rappresentante di Circonscrizione e dei direttivi delle sezioni comunali cacciatori sono indette dal Presidente del Comitato in carica entro 150 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Regionale e con preavviso di almeno 60 giorni dalla data fissata per le elezioni.

Il decreto di indizione delle elezioni deve stabilire:

- Data di svolgimento delle elezioni;
- Scadenza presentazione delle candidature;
- Composizione della commissione elettorale;
- Modalità di voto.

ARTICOLO 17. COMMISSIONE ELETTORALE.

La Commissione Elettorale è composta da tre membri, per la verifica dei risultati della votazione. Alla Commissione Elettorale sono assegnati poteri di controllo e poteri decisionali in merito a qualsiasi controversia elettorale.

ARTICOLO 18. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente e di Rappresentante di Circostrizione e di rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia, dovrà avvenire nei termini stabiliti dal decreto di indizione delle elezioni e dovrà essere effettuata presso la segreteria del Comitato.

I candidati alla carica di Presidente del Comitato per la gestione venatoria devono presentare contestualmente al proprio nominativo, inoltre, pena l'esclusione della candidatura, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza.

Entro 48 ore dalla presentazione delle candidature la commissione elettorale procede all'esame ed all'ammissione delle stesse.

I nominativi dei candidati dovranno essere resi noti agli elettori mediante opportune forme di pubblicità

ARTICOLO 19. MODALITÀ DI VOTO.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente presso il seggio elettorale di sezione.

Le votazioni si effettuano con schede di colore diverso, una per l'elezione del Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria; una per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie, una per l'elezione del rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia e una per l'elezione dei direttivi delle sezioni comunali cacciatori.

Ogni elettore può esprimere:

- una sola preferenza per l'elezione del Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria.
- una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;
- una sola preferenza per l'elezione del rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia

Per l'elezione dei direttivi delle Sezioni comunali cacciatori, ogni elettore può indicare sino a cinque candidati scrivendo nella scheda di votazione il cognome ed il nome e/o il numero d'ordine dei candidati prescelti così come indicati sull'elenco degli aventi diritto a partecipare alle elezioni della Sezione.

Il voto di preferenza per il Presidente del Comitato, del rappresentante di Circostrizione e del rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia, si esprime tracciando una crocetta a fianco del nominativo del candidato prescelto per le elezioni di cui sopra.

ARTICOLO 20. SEGGI ELETTORALI DI SEZIONE.

Sarà cura del Direttivo della sezione comunale cacciatori in carica, comunicare agli elettori il luogo di svolgimento delle votazioni.

Il Direttivo della sezione comunale cacciatori in carica nomina i membri del seggio elettorale di sezione. Il seggio elettorale si compone di un Presidente e di due scrutatori. Essi sovrintendono a tutte le operazioni di votazione e redigono un verbale del risultato dello scrutinio.

In alternativa le modalità di costituzione dei seggi elettorali possono essere decise dal Presidente del Comitato, sentiti i rappresentanti delle Circostrizioni venatorie.

ARTICOLO 21. OPERAZIONI DI VOTAZIONE E SPOGLIO DELLE SCHEDE.

Costituito il seggio elettorale di sezione, il Presidente verifica la rispondenza del materiale elettorale ricevuto e dichiara aperta le operazioni di voto.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono un documento di identità valido, in mancanza, uno dei membri del seggio elettorale ne può attestare l'identità per conoscenza diretta.

L'elettore, o in alternativa uno dei membri del seggio elettorale, dopo il voto, appone una firma accanto al nome dell'elettore stesso, nell'apposita colonna della lista.

Non sono ammessi deleghe nello svolgimento delle operazioni elettorali di votazione.

Al termine delle operazioni di voto si procede con lo spoglio delle schede, secondo le modalità previste nel decreto di indizione

Delle operazioni di voto e dello spoglio delle schede si redige apposito verbale. Nel verbale dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero di schede valide, il numero di schede nulle, il numero di schede bianche, il numero dei voti di preferenza.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nel verbale, col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, verificandone la congruità dei dati e dandone lettura ed espressa attestazione nei verbali.

Ogni seggio elettorale di sezione dovrà trasmettere alla segreteria del Comitato tutto il materiale elettorale entro 48 ore dalla chiusura dei seggi stessi (tutte le schede di voto ed i verbali).

ARTICOLO 22. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

Compete alla commissione elettorale verificare i dati di tutte le operazioni di voto e proclamare gli eletti, entro 5 giorni dalla data delle elezioni.

Risulta eletto Presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verranno indette nuove elezioni. Risulta eletto rappresentante della circoscrizione venatoria e a rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

Risultano eletti membri del Direttivo delle sezioni comunali cacciatori i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato più anziano di età.

In caso di decadenza, dimissioni o decesso del Presidente del Comitato, di un Rappresentante di Circoscrizione o del rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia vengono indette nuove elezioni, mentre per un membro del Consiglio Direttivo delle Sezioni comunali cacciatori, viene attivato l'istituto della surrogazione con la nomina del primo candidato escluso nelle rispettive votazioni (del primo escluso in ordine di preferenza); nel caso in cui non ci fossero esclusi, il Direttivo di sezione potrà comunque rimanere in carica purché il numero dei membri non sia inferiore alle 3 unità.

ARTICOLO 23. DIRETTIVI DELLE SEZIONI COMUNALI CACCIATORI.

I candidati eletti nei rispettivi direttivi delle sezioni comunali cacciatori dovranno nominare il Presidente di sezione, il vice-Presidente ed il Segretario entro il decimo giorno successivo alla loro elezione.

ARTICOLO 24. NORME GENERALI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si fa riferimento alla legge regionale che disciplina l'elezione diretta del Sindaco e del Collegio comunale con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELLE CIRCOSCRIZIONI VENATORIE E DELLE SEZIONI COMUNALI CACCIATORI.

ARTICOLO 26. CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Le Circostrizioni venatorie sono composte dalle Sezioni Comunali Cacciatori del territorio di competenza e sono rappresentate da un Consiglio di Circostrizione formato dai Presidenti delle Sezioni stesse e dal Rappresentante di Circostrizione eletto ai sensi del presente regolamento in seno al Comitato regionale per la gestione venatoria.

Il Rappresentante di Circostrizione di cui sopra avrà funzione di Presidente del Consiglio stesso ed il recapito sarà quello del proprio Presidente. Egli avrà il compito di convocare il Consiglio in occasione delle riunioni del Comitato regionale per la gestione venatoria e per la proposizione, discussione e comunicazione di argomenti faunistico - venatori. Di tutte le riunioni si deve redigere un processo verbale.

I Presidenti delle Sezioni Comunali Cacciatori possono delegare ciascuno un proprio sostituto, facente parte del Direttivo sezionale, per la partecipazione al Consiglio di Circostrizione.

Uno dei membri del Consiglio di Circostrizione avrà funzione di Vice Presidente; collaborerà con il Rappresentante di Circostrizione, supplirà a eventuali brevi e temporanee assenze per impedimenti dello stesso, con l'eccezione delle sedute del Comitato regionale per la gestione venatoria. Il Vice Presidente in caso di assenza del rappresentante di Circostrizione potrà partecipare alle riunioni del Comitato come uditore.

Delle riunioni di Consiglio di Circostrizione si redige un apposito verbale, redatto anche in forma sintetica

ARTICOLO 27. COMPITI DELLE CIRCOSCRIZIONI.

Il Consiglio di Circostrizione, tramite il proprio Presidente, avrà il compito di coordinare le attività delle Sezioni Comunali Cacciatori, dibattere e risolvere eventuali problemi di comune interesse in materia faunistico - venatoria e ambientale, organizzare e raccogliere in maniera uniforme i pareri delle Sezioni Comunali nella materia di cui sopra per proporli e trasmetterli al Comitato Regionale per la Gestione Venatoria.

ARTICOLO 27BIS. COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI CACCIATORI DI LAGOMORFI, GALLIFORMI, NONCHE' DEI CONDUTTORI CANI DA TRACCIA, DELLE COMMISSIONI AVIFAUNA E LAGOMORFI E DEI REFERENTI DEI CENSIMETI.

Il rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia coordina il funzionamento e l'operatività delle Commissioni avifauna, lagomorfi e con i rappresentanti delle associazioni dei conduttori cani da traccia presenti sul territorio valdostano. Inoltre, porta all'attenzione e alla discussione del Consiglio venatorio le proposte in materia faunistica-venatoria formulate dalle Commissioni e dai rappresentanti delle associazioni dei conduttori cani da traccia.

Le Commissioni avifauna e lagomorfi sono formate, ove possibile, nell'ordine di un rappresentante per Giurisdizione forestale, ovvero di un rappresentante per Circostrizione venatoria.

Compete alle Commissioni avifauna e lagomorfi:

- le operazioni di organizzative relative al monitoraggio della fauna;
- formulare al rappresentante dei cacciatori di lagomorfi, galliformi, nonché dei conduttori cani da traccia richieste, proposte in materia faunistico-venatoria;

Ai referenti dei censimenti agli ungulati competono tutte le operazioni di coordinamento con le rispettive stazioni forestali e tutte le operazioni organizzative dei censimenti.

ARTICOLO 28. COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI COMUNALI CACCIATORI.

Le Sezioni Comunali Cacciatori sono formate da tutti i cacciatori iscritti e regolarmente tesserati per l'esercizio dell'attività venatoria.

Presso ogni Sezione comunale cacciatori è costituito un Direttivo, composto da 5 membri per sezioni con più di 16 cacciatori iscritti, ovvero da 3 membri per sezioni con meno di 15 cacciatori iscritti. I componenti del Direttivo eleggono nel loro seno, a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario della sezione. L'insieme di tutti i cacciatori regolarmente iscritti in Sezione formano l'Assemblea generale.

Le modalità ed i criteri per la distribuzione dei cacciatori nelle sezioni comunali cacciatori e le modalità per il cambio di residenza venatoria sono stabilite con apposito regolamento interno del Comitato.

ARTICOLO 29. FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI COMUNALI CACCIATORI.

L'Assemblea generale dovrà essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente per l'approvazione del Rendiconto.

Per la validità dell'Assemblea generale è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, che può aver luogo anche un'ora dopo la prima, l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, purché regolarmente iscritti.

Per l'approvazione dei regolamenti accessori sezionali da parte dell'Assemblea è necessaria la maggioranza dei presenti.

Per la validità delle sedute del Direttivo è necessaria la maggioranza dei componenti.

L'assemblea generale ed il Direttivo della Sezione possono anche essere convocati su richiesta di almeno tre componenti il Direttivo stesso.

L'assemblea generale può anche essere convocata dal Direttivo in carica su richiesta scritta della maggioranza dei cacciatori iscritti ed in regola con i versamenti dell'anno in corso. Per maggioranza si intende il 50% più uno degli aventi diritto. La richiesta dovrà contenere gli argomenti da discutere e da inserire nell'ordine del giorno della comunicazione di convocazione.

Il Direttivo di una Sezione in cui almeno tre membri siano decaduti o dimissionari con lettera scritta al Presidente, è sciolto dal Presidente del Comitato Regionale per la Gestione Venatoria e dovrà essere rieletto entro tre mesi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto.

Per irregolarità di ordine amministrativo, e gravi violazioni alla l.r. n. 64/1994 o al presente Statuto o per accertata inattività, il Presidente del Comitato regionale per la Gestione Venatoria può disporre lo scioglimento dei Consigli direttivi delle Sezioni Comunali Cacciatori provvedendo alla nomina di un Commissario straordinario ed indicando entro tre mesi nuove elezioni.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, alle Sezioni Comunali sarà eventualmente riconosciuto un contributo stabilito e deliberato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 30. COMPETENZE DELLE SEZIONI

- a) Eleggere i propri Rappresentanti;
- b) Proporre eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico regionale, per il tramite del proprio rappresentante di Circostrizione;
- c) Provvedere all'amministrazione e la gestione dei propri fondi finanziari con la possibilità di ricevere contributi da esterni;
- d) Partecipare ai censimenti ed alla gestione territoriale ed ambientale di competenza;
- e) Collaborano con gli uffici del Comitato nelle operazioni di rilascio e ritiro dei carnet de chasse;
- f) Autonomia nell'assegnare i capi di abbattimento nominativi ai relativi cacciatori suggerendo indirizzi per la meritocrazia;

- g) Svolgere altre funzioni ed incarichi affidatigli dal Comitato Regionale per la Gestione Venatoria;
- h) Contribuire alla realizzazione del giornalino "Chasseur Valdôtain";
- i) Promuovono l'organizzazione di Mostre trofei;
- j) Approvare del rendiconto in occasione dell'Assemblea annuale obbligatoria.